COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sedazzari Paola

DETERMINAZIONE N. 463 DEL 18/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS5 POLESANA PER LE PRESTAZIONI EROGATE DAL CANILE SANITARIO NEL PERIODO DAL 1/7/2021 AL 31/12/2021.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Sindacale n.34 del 31/7/2019 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di assenza;
- il Decreto Dirigenziale n.106 del 28/7/2016 recante "Dr.ssa Paola Sedazzari – nomina quale Responsabile di procedimenti";
- la Legge 14 agosto 1991 n.281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- la Conferenza unificata 24/1/13 - Accordo del decreto legislativo 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione
- la Legge Regionale 28 dicembre 1993 n. 60 - Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- la "Convenzione per la custodia, il ricovero, la cura ed il mantenimento presso il canile sanitario del C.I.P.A. (Centro Intercomunale Protezione Animali di Rovigo) dei cani randagi e/o vaganti", sottoscritta in data 19/12/2016 - Rep.191 del 19/12/2016, della durata di nove anni a partire dalla data di sottoscrizione, con la quale i Comuni aderenti, ai sensi dell'art.8 della L.R.60/93, conferiscono all'Azienda ULSS 18 l'incarico per la gestione, tramite il Servizio Veterinario, del canile sanitario ubicato presso il C.I.P.A. (Centro

Intercomunale Protezione Animali) sito in Comune di Rovigo, frazione di Fenil del Turco, località Biolcata;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 della suddetta Convenzione, per ogni cane proveniente dal proprio territorio, ogni Comune è tenuto a versare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 18 la quota giornaliera prevista dal vigente tariffario regionale, limitatamente al periodo trascorso dall'animale nel canile sanitario per la custodia e mantenimento, nonché le spese relative a identificazione con *microchip* ed eventuali altre prestazioni previste dal Tariffario Regionale;

Visto il Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, Allegato A alla DGR n. 1251 del 28 settembre 2015;

Preso atto che, ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS, a far data dal 01/01/2017 l'Azienda "ULSS n. 18 Rovigo" ha modificato la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 5 Polesana", mantenendo la propria sede legale in Rovigo, ha incorporato la soppressa "ULSS n. 19 Adria" e, per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale, corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Rovigo;

Richiamata la Determinazione n. 272 del 03/02/2021, con la quale si disponeva:

- di impegnare la somma di €.5.000,00 a favore dell'Azienda ULSS n.5 Polesana (Codice Fiscale 01013470297) per le prestazioni erogate dal Canile Sanitario nell'anno 2021, con imputazione al cap.2901301301 TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE (c.fin. U.1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo) del bilancio di previsione del triennio 2021/ 2023 – esercizio finanziario 2021 (impegno n.190638/2021);
- di liquidare il corrispettivo economico effettivamente spettante per le prestazioni in oggetto all'Azienda ULSS n.5 Polesana, a fronte della relativa fatturazione ed a seguito della rendicontazione dei servizi resi nel periodo di riferimento, con successivo, apposito provvedimento;

Vista la Fattura n.VE202200000034 del 24/1/2022 con scadenza 25/3/2022 emessa dall'Azienda ULSS 5 Polesana, avente sede in Viale Tre Martiri 89 Rovigo, P.I.IT01013470297, acquisita al Prot.5844/2022 del 27/1/2022, dell'importo di euro 1.653,50 IVA esente, relativa alle prestazioni erogate dal Canile Sanitario nell'anno 2021, nel periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021;

Riconosciuta la regolarità delle prestazioni rese;

Ritenuto di disporre la liquidazione della suddetta fattura;

Dato atto che, ai sensi della Determinazione n.10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture punto 2, la legge n. 136/2010 non trova applicazione nei confronti del presente affidamento di servizio in quanto si tratta di "*trasferimento di fondi da parte delle Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (...) per la copertura di costi relativi all'attività espletata in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege"*, e che pertanto la motivazione dell'esclusione dall'obbligo di richiesta di attribuzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) è la seguente: "Trasferimento fondi";

Dato atto, altresì, che non occorre verificare che a carico del beneficiario creditore non risultino inadempimenti verso l'Erario, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/08 n. 40, in quanto l'importo da corrispondere è inferiore ad euro 5.000,00;

Appurato che la fattispecie di cui trattasi non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.31 del D.L. n.69 del 21/6/2013 “Semplificazioni in materia di DURC”, in quanto come sottolineato dall'INAIL con Circolare n.22 del 24/03/2011 ”E' compito della pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi se debba essere acquisito il DURC”, e nel caso di specie, sono soddisfatti i criteri previsti dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010 nel paragrafo n.2, seguendo la giurisprudenza comunitaria in materia, affinché le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni si possano considerare non rientranti nel campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dalle disposizioni di cui al D.L.10/10/2012, n.174;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017 divenuta esecutiva in data 06/03/2017;
- la Legge n.241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 28/12/2021 ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati”;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di liquidare la somma di euro 1.653,50 IVA esente a favore dell' Azienda ULSS 5 Polesana, avente sede in Viale Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO (RO) - Partita IVA IT01013470297, per le prestazioni erogate dal Canile Sanitario nell'anno 2021, nel periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021, a fronte della Fattura nr. VE 202200000034 del 24/01/2022, con scadenza 25/03/2022;
3. di far fronte alla spesa di euro 1.653,50 con i fondi impegnati con Determinazione n. 272 del 03/02/2021 al capitolo 2901301301 - TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE (Cod. Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo) del Bilancio di Previsione del triennio 2022-2024, in conto RR.PP. 2021 (impegno n.190638/2021);
4. di pagare la somma di euro 1.653,50 IVA esente a favore dell' ULSS 5 Polesana, secondo le modalità indicate nella predetta fattura;
5. di dare atto che non occorre verificare che a carico del beneficiario creditore non risultino inadempimenti verso l’Erario, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/08 n. 40, in quanto l’importo da corrispondere è inferiore ad € 5.000,00;

6. di dare atto che la motivazione di esclusione dall'obbligo di richiesta di attribuzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) è la seguente: “Trasferimento fondi”;

7. di dare atto che la fattispecie di cui trattasi non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 31 del D.L. n. 69 del 21/06/2013 “Semplificazioni in materia di DURC”;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenziali” del sito web dell'ente;

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio online del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

10. di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per i seguito di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale